

Regolamento n. 13

“Regolamento per la concessione dell’uso della denominazione e del logo associativi A.I.F.I.”

Proposto dal CDN e approvato dal CNOA il 23/03/2021

PREMESSA

Il presente Regolamento integra i contenuti e la disciplina dettata dallo Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana di Fisioterapia e le sue disposizioni dovranno essere interpretate nel rispetto delle finalità e delle disposizioni contenute nello Statuto medesimo, prevalendo queste ultime in ipotesi di conflitto con le presenti norme.

ART 1. OGGETTO

- 1.1.1 Il presente regolamento definisce le responsabilità, le modalità operative e le regole generali di concessione dell’uso della denominazione, del logo e degli altri Segni Distintivi associativi (di seguito, i “**Segni Distintivi**”) da parte degli organi associativi e dei Soci A.I.F.I. se regolarmente iscritti, ad uso di personale identificazione nei confronti dei Cittadini.
- 1.1.2 Il regolamento si propone di :
- garantire l’uso appropriato dei Segni Distintivi;
 - tutelare il valore istituzionale dei Segni Distintivi e la loro funzione di identificazione e di riconoscimento dell’Associazione;
 - salvaguardare l’immagine dell’Associazione;
 - prevenire ed evitare conflitti di interesse con Enti o Associazioni esterni all’Associazione.

ART 2. NORMA DI RINVIO E RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- 2.1.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile artt. da 2569 a 2574, al D.lgs n. 30/05 (Codice della proprietà industriale), al D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale) ed al Codice di comportamento associativo.

ART 3. USO DEL LOGO AIFI DA PARTE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- 3.1.1 L'uso dei Segni Distintivi di AIFI è di competenza esclusiva e riservata dell'Associazione, degli organi e dei livelli associativi previsti dallo Statuto, che possono avvalersene esclusivamente in relazione alle attività istituzionali dell'associazione, in tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione, cartacei e multimediali, sia ad uso interno che esterno. Gli utilizzatori, nella produzione di documenti e strumenti di comunicazione istituzionale, devono sempre garantire l'identità visiva associativa utilizzando i formati (carta intestata, moduli, locandine, slide, ecc.), il colore, la dimensione e l'aspetto grafico predisposti dalla Segreteria Nazionale e seguendo le specifiche indicazioni di utilizzo.
- 3.1.2. E' fatto divieto ai concessionari di sub-concedere a terzi i diritti d'uso, anche parziale, dei Segni Distintivi.

ART 4. USO DEL LOGO AIFI DA PARTE DEI SOCI, IMPEGNI E VINCOLI

- 4.1.1 L'uso dei Segni Distintivi di AIFI da parte dei soci regolarmente iscritti per l'anno in corso è vincolato ad autorizzazione esplicita e specifica da parte del Presidente Nazionale, secondo la procedura indicata al successivo articolo 5.
- 4.1.2 L'uso dei Segni Distintivi AIFI da parte dei soci autorizzati deve essere connesso alle finalità istituzionali dell'Associazione, per testimoniare l'adesione e la condivisione delle finalità statutarie, e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico, dalle norme associative e, più in generale, dalla normativa vigente in termini di pubblicità sanitaria.
- 4.1.3 L'uso dei Segni Distintivi AIFI può essere concesso per essere inserito in targhe, insegne, carta intestata, biglietti da visita, supporti informatici, siti web o altro materiale, al fine di consentire che il richiedente possa comunicare agli utenti dei suoi servizi professionali l'appartenenza all'Associazione.
- 4.1.4 Il Socio a cui è concesso l'uso dei Segni Distintivi associativi deve sempre esporre, accanto al marchio associativo, la dicitura "Socio A.I.F.I."
- 4.1.5 AIFI non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni associate ai Segni Distintivi dall'utilizzatore, o alle modalità con cui essi vengono utilizzate.
- 4.1.6 E' fatto assoluto divieto ai soci:
- di utilizzare i Segni Distintivi AIFI per fini commerciali, di associarli a beni di vendita o consumo, di accostarli a eventi di natura politica o sindacale;
 - di alterare e/o modificare i Segni Distintivi AIFI;
 - di farne uso in contesti o con modalità che possano ledere l'immagine dell'Associazione.

ART 5. MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE

- 5.1.1 La richiesta per la concessione dell'uso dei Segni Distintivi AIFI deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 1, indirizzata al Presidente Nazionale e inoltrata tramite PEC all'indirizzo aifinazionale@legalmail.it
- 5.1.2 Il responsabile associativo del procedimento è la Segreteria Nazionale che:
- a) valuta la conformità della richiesta relativamente a:
 - coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi istituzionali dell'Associazione e rispetto del presente regolamento;
 - assenza di elementi che possano recare danno all'immagine dell'Associazione;
 - b) informa i livelli associativi (sezione territoriale e GIS/NIS) a cui il socio afferisce;
 - c) predispone l'autorizzazione del Presidente Nazionale.

ART 6. DURATA, DECADENZA E REVOCA

- 6.1.1 La durata della concessione dei Segni Distintivi AIFI è indicata nell'autorizzazione ed è comunque subordinata alla regolare iscrizione del Socio all'Associazione. La mancata iscrizione entro il 31 marzo dell'anno in corso comporta la decadenza automatica della concessione d'uso.
- 6.1.2 L'Associazione si riserva, inoltre, la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso dei Segni Distintivi associativi in qualsiasi momento, nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento o dell'atto di concessione, o siano violate le normative vigenti in materia ovvero venga fatto un utilizzo improprio o comunque non autorizzato dei Segni medesimi. In tali casi, l'Associazione si riserva il diritto di intraprendere azioni a tutela dei propri diritti.

ART 7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito di A.I.F.I.